EMENDAMENTI 001-059
presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione
Karin Karlsbro **A10-0012/2026**
Effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione

Proposta di regolamento (COM(2025)0726 – C10-0245/2025 – 2025/0726(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore siderurgico è fondamentale per la competitività e la sicurezza dell'Unione. L'Unione ***ha dimostrato inequivocabilmente l'importanza strategica che attribuisce a tale*** settore ***e il suo impegno a garantirne la*** redditività e ***la sostenibilità*** a lungo termine.	(1) Il settore siderurgico***, pietra angolare del suo ecosistema, che comprende i prodotti derivati dall'acciaio nei settori a valle (ad esempio settore automobilistico, edilizia, imballaggi e componenti metallici, macchinari, industrie tecnologiche e altri),*** è fondamentale per ***l'economia, la sicurezza economica,*** la competitività e la sicurezza dell'Unione. L'Unione ***dovrebbe rafforzare la sua azione in questo*** settore ***strategico, essenziale per l'occupazione e la creazione di posti di lavoro di qualità, per la transizione verso un'economia climaticamente neutra e per lo sviluppo di capacità di difesa, mediante investimenti continuativi nella*** redditività e ***resilienza*** a lungo termine ***del settore siderurgico***.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Le città e le regioni industriali produttrici di acciaio svolgono un ruolo importante per i lavoratori, le comunità e la competitività. È in tali città e regioni che le materie prime sono state estratte e trasformate e le competenze tecniche sono state tramandate di generazione in generazione. Queste città e regioni possiedono le conoscenze, le attrezzature e la coesione sociale necessarie per garantire una transizione reale e giusta.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le industrie siderurgiche di tutti i paesi ***e regioni***, compresa l'Unione, subiscono l'impatto negativo dell'aumento della capacità globale strutturale in eccesso. Tale sfida globale incide sul mercato interno dell'Unione e sui mercati di altri paesi direttamente, attraverso le importazioni da paesi con capacità in eccesso, o indirettamente, a causa dell'effetto "push-out", o in entrambi i modi. La risoluzione efficace della sovraccapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell'Unione e dei partner che condividono i suoi stessi principi che non contribuiscono a detto eccesso di capacità. L'Unione ***continuerà a*** guidare i lavori a livello internazionale, anche nel quadro del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio (GFSEC), volti ad affrontare le cause profonde della sovraccapacità globale e ad attuare soluzioni che rafforzino la trasparenza del mercato	(2) Le industrie siderurgiche, ***i lavoratori, le città e le regioni industriali*** di tutti i paesi, compresa l'Unione, subiscono l'impatto negativo dell'aumento della capacità globale strutturale in eccesso. ***La capacità globale strutturale in eccesso nella produzione di acciaio rappresenta una grave minaccia per il settore siderurgico, in quanto crea condizioni di concorrenza sleale e scoraggia investimenti fondamentali per la transizione verde. La capacità globale strutturale in eccesso è una tendenza che non riguarda solo il settore siderurgico, ma anche molti altri settori industriali e ne minaccia la redditività a lungo termine.*** Tale sfida globale incide sul mercato interno dell'Unione e sui mercati di altri paesi direttamente, attraverso le importazioni da paesi con capacità in eccesso, o indirettamente, a causa dell'effetto "push-out", o in entrambi i modi. La risoluzione efficace della

globale dell'acciaio e tengano conto delle moderne tecniche di produzione e approvvigionamento, anche attraverso l'applicazione del principio di "fusione e colata" e il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni. L'Unione e i paesi che condividono i suoi stessi principi dovrebbero collaborare al fine di proteggere le loro economie dalla sovraccapacità globale, garantendo al contempo catene di approvvigionamento sicure e un maggiore accesso ai mercati tra di loro.	sovraccapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell'Unione e dei partner che condividono i suoi stessi principi che non contribuiscono a detto eccesso di capacità. L'Unione ***intensificherà gli sforzi per*** guidare i lavori a livello internazionale ***e coordinarsi con i paesi che condividono i suoi stessi principi***, anche nel quadro del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, volti ad affrontare le cause profonde della sovraccapacità globale e ad attuare soluzioni che rafforzino la trasparenza del mercato globale dell'acciaio e tengano conto delle moderne tecniche di produzione e approvvigionamento, anche attraverso l'applicazione del principio di "fusione e colata" e il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni. L'Unione e i paesi che condividono i suoi stessi principi dovrebbero collaborare ***con urgenza*** al fine di proteggere le loro economie dalla sovraccapacità globale, garantendo al contempo catene di approvvigionamento sicure e un maggiore accesso ai mercati tra di loro. ***Tale cooperazione dovrebbe essere perseguita in uno spirito costruttivo e lungimirante che riconosca interessi strategici condivisi e vantaggi reciproci. Essa dovrebbe mirare a ridurre le distorsioni nei mercati globali dell'acciaio, a promuovere una concorrenza leale basata sui principi di mercato e a sostenere la transizione verso una produzione industriale orientata al futuro. Un coordinamento rafforzato tra i partner può inoltre rafforzare la resilienza e le basi per catene di approvvigionamento stabili, prevedibili e diversificate.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La sovraccapacità è affrontata nel modo più efficace attraverso un'azione multilaterale coordinata, in quanto costituisce un problema globale che richiede una soluzione globale. In assenza di progressi significativi a tale livello, l'Unione dovrebbe adottare una misura mirata e flessibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) L'Europa vanta una lunga tradizione nella produzione siderurgica e i lavoratori del settore hanno svolto un ruolo chiave nella nascita dell'industria manifatturiera dell'Unione. Tali posti di lavoro di qualità e ad alta qualificazione, che offrono retribuzioni dignitose, solide tutele dei lavoratori e standard elevati in materia di salute e sicurezza, sono essenziali al fine di sostenere la competitività del settore siderurgico e il suo elevato valore sociale.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A novembre 2024 i leader dell'Unione hanno adottato la dichiarazione di Budapest[2], sottolineando l'intento e l'urgente necessità di rendere l'Unione più competitiva attraverso un nuovo patto per la competitività europea. I leader hanno inoltre dichiarato il proprio impegno a garantire un rinnovamento industriale e una decarbonizzazione che consentano all'Unione di rimanere una potenza	(6) A novembre 2024 i leader dell'Unione hanno adottato la dichiarazione di Budapest[2], sottolineando l'intento e l'urgente necessità di rendere l'Unione più competitiva attraverso un nuovo patto per la competitività europea. I leader hanno inoltre dichiarato il proprio impegno a garantire un rinnovamento industriale e una decarbonizzazione che consentano all'Unione di rimanere una potenza

industriale e tecnologica. I leader dell'Unione hanno inoltre riconosciuto la necessità di aumentare la prontezza e le capacità di difesa, in particolare rafforzando opportunamente la base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, i leader si sono impegnati a sviluppare una politica industriale per l'Unione volta a garantire la crescita delle tecnologie chiave di domani, prestando nel contempo particolare attenzione alle industrie tradizionali in transizione.	industriale e tecnologica ***che promuova posti di lavoro di qualità***. I leader dell'Unione hanno inoltre riconosciuto la necessità di aumentare la prontezza e le capacità di difesa, in particolare rafforzando opportunamente la base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, i leader si sono impegnati a sviluppare una politica industriale per l'Unione volta a garantire la crescita delle tecnologie chiave di domani, prestando nel contempo particolare attenzione alle industrie tradizionali in transizione.
2 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/11/08/the-budapest-declaration/	2 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/11/08/the-budapest-declaration/

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La competitività industriale è una priorità fondamentale ***e la decarbonizzazione costituisce un potente motore di crescita se integrata con le politiche industriali, della concorrenza***, ***economiche e commerciali***.	(7) La competitività industriale è una priorità fondamentale ***affinché il settore siderurgico dell'Unione possa sopravvivere e contribuire alla crescita sostenibile, alla prosperità a lungo termine e alla resilienza. Per garantire che questo settore strategico sia competitivo, l'Unione deve sfruttare la decarbonizzazione e una combinazione di politiche industriali, economiche e commerciali. Tali politiche dovrebbero includere il mantenimento della capacità produttiva dell'Unione, della leadership tecnologica e dell'occupazione qualificata in settori chiave all'interno dell'Unione, al fine di evitare la delocalizzazione delle industrie strategiche in regioni con norme ambientali e sociali meno rigorose e meccanismi di sovvenzione sleali.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La sovraccapacità, associata a differenti livelli di impegno dei paesi terzi a favore degli obiettivi climatici, incide sull'industria siderurgica dell'Unione nel contesto della sua transizione verso una produzione neutra in termini di emissioni di carbonio. Pertanto, per garantire che il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico nell'Unione sia praticabile, il livello dei contingenti tariffari dovrebbe essere rivisto secondo necessità. Ciò potrebbe fungere da stimolo per creare le giuste condizioni affinché l'industria siderurgica dell'Unione si decarbonizzi e abbandoni lo status quo. Nel quadro di tale riesame, la Commissione dovrebbe inoltre riferire in merito all'uso delle sovvenzioni pubbliche da parte dei produttori dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, ai volumi totali della produzione dell'Unione di acciaio a basse emissioni e all'esposizione dei produttori dell'Unione alla concorrenza sleale.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le industrie ad alta intensità energetica costituiscono settori focali che necessitano di un ***sostegno*** urgente per realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione e ***per*** far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse che ne danneggiano la competitività.	(8) Le industrie ad alta intensità energetica costituiscono settori focali che necessitano di un ***intervento*** urgente per ***aiutarle a*** realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione***, ad adottare la circolarità, che contribuirebbe a promuovere la creazione di posti di lavoro nell'Unione,*** e ***a*** far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse che ne danneggiano la competitività. ***È***

	essenziale consentire a queste industrie di rimanere competitive a livello mondiale e di continuare a produrre nell'Unione, sebbene un sostegno continuo alle industrie ad alta intensità energetica dovrebbe essere soggetto a condizionalità sociali e ambientali, come il mantenimento dei siti di produzione e dei posti di lavoro. Rafforzare la sicurezza energetica, consentire l'accesso all'energia a prezzi accessibili, ridurre i costi dei fattori di produzione e semplificare gli oneri normativi sono fattori fondamentali per prevenire la delocalizzazione industriale e preservare le catene del valore nell'Unione. Dal momento che la produzione di acciaio è responsabile di circa il 5 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione, per ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza delle risorse sarà essenziale accelerare la diffusione di tecnologie a basse emissioni e con emissioni prossime allo zero, comprese la fabbricazione di acciaio a base di idrogeno e quella elettrificata, e rafforzare la circolarità attraverso il recupero e la trasformazione di rottami ferrosi riciclati di alta qualità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Inoltre, come riconosciuto nel*** piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia[3], l'acciaio rappresenta un metallo di importanza strategica per la capacità di difesa dell'Unione. ***Dato l'attuale*** contesto ***geopolitico***, catene di approvvigionamento stabili e resilienti di metalli critici, come l'acciaio, e ***la produzione*** interna costituiscono elementi essenziali per il settore aerospaziale e della difesa, nonché per evitare dipendenze indesiderate da fornitori di paesi terzi.	(9) ***L'Unione mantiene il proprio impegno a favore di un'attuazione rapida e urgente del*** piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia[3], ***in quanto*** l'acciaio rappresenta un metallo di importanza strategica per la capacità di difesa dell'Unione. ***Soprattutto in un*** contesto ***caratterizzato da una crescente instabilità globale e da maggiori pressioni in materia di sicurezza***, catene di approvvigionamento stabili e resilienti di metalli critici, come l'acciaio, e ***una base***

	produttiva interna ***forte e competitiva*** costituiscono elementi essenziali per il settore aerospaziale e della difesa***, per conseguire la resilienza economica***, nonché per evitare dipendenze indesiderate da fornitori di paesi terzi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'acciaio è fondamentale anche per molti altri settori, come le industrie delle tecnologie pulite, dei trasporti, dell'edilizia e delle infrastrutture energetiche dell'Unione. Preservare una base siderurgica competitiva e tecnologicamente avanzata nell'Unione è pertanto essenziale ai fini della sua sovranità industriale e della sua autonomia strategica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'Unione ha già adottato diverse misure di difesa commerciale nei settori metallurgici, compresi quelli del ferro e dell'acciaio, contro la concorrenza globale sleale. Tuttavia l'industria risente sempre più negativamente delle sovraccapacità strutturali globali e delle distorsioni globali, comprese le politiche e le pratiche ***non di mercato*** in alcuni paesi che sostengono artificialmente le proprie industrie nazionali o eludono le misure e le sanzioni di difesa commerciale dell'Unione. L'Unione è l'unica regione	(10) ***Al fine di sostenere le industrie strategiche e la competitività dell'Unione, le misure commerciali dell'Unione non dovrebbero ostacolare la sua capacità di produzione siderurgica.*** L'Unione ha già adottato diverse misure di difesa commerciale nei settori metallurgici, compresi quelli del ferro e dell'acciaio, contro la concorrenza globale sleale. Tuttavia l'industria risente sempre più negativamente delle sovraccapacità strutturali globali e delle distorsioni globali, comprese le politiche ***non di***

importante di fabbricazione dell'acciaio che sta registrando una diminuzione della capacità. Tuttavia tali sforzi sono completamente vanificati dal continuo aumento della capacità in altre regioni, che non tiene conto dell'andamento della domanda interna e globale. Si prevede che la sovraccapacità globale aumenterà dagli attuali 602 milioni di tonnellate (equivalenti a cinque volte la domanda dell'Unione) a 721 milioni di tonnellate entro il 2027.	***mercato*** e le pratiche ***commerciali sleali*** in alcuni paesi che sostengono artificialmente le proprie industrie nazionali o eludono le misure e le sanzioni di difesa commerciale dell'Unione. L'Unione è l'unica regione importante di fabbricazione dell'acciaio che sta registrando una diminuzione della capacità. Tuttavia tali sforzi sono completamente vanificati dal continuo aumento della capacità in altre regioni, che non tiene conto dell'andamento della domanda interna e globale. Si prevede che la sovraccapacità globale aumenterà dagli attuali 602 milioni di tonnellate (equivalenti a cinque volte la domanda dell'Unione) a 721 milioni di tonnellate entro il 2027. ***Pertanto, qualsiasi misura di salvaguardia sul mercato siderurgico dovrebbe essere concepita in una prospettiva a lungo termine, in quanto, contrariamente ai periodi precedenti di sovraccapacità che hanno interessato il settore siderurgico dell'Unione, la situazione attuale è strutturale ed è improbabile che si risolva a breve o medio termine.***

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La recente evoluzione delle misure restrittive degli scambi di paesi terzi sta inoltre aumentando ulteriormente la pressione delle importazioni, in termini sia di volumi che di prezzi, sui produttori dell'Unione. Si prevede che tale pressione aumenterà ancora.	(11) La recente evoluzione delle misure restrittive degli scambi di paesi terzi sta inoltre aumentando ulteriormente la pressione delle importazioni, in termini sia di volumi che di prezzi, sui produttori dell'Unione. Si prevede che tale pressione aumenterà ancora ***e porterà a un ulteriore calo della produzione dell'Unione, alla chiusura di impianti e alla perdita di posti di lavoro***.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il sistema commerciale multilaterale basato su regole, incentrato sull'OMC, continua a essere fondamentale per garantire la stabilità, la prevedibilità e l'equità del commercio mondiale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere attuato nel pieno rispetto degli obblighi dell'Unione nel quadro dell'OMC. Il presente regolamento mira ad affrontare le distorsioni commerciali causate dall'eccesso di capacità a livello mondiale e dovrebbe essere inteso come uno strumento per ripristinare le condizioni per un commercio più aperto e basato su regole in futuro.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Di conseguenza, l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione drammatica, con una perdita senza precedenti di capacità produttiva pari a oltre 30 milioni di tonnellate dal 2018, un tasso di utilizzo degli impianti storicamente basso, che ha raggiunto il 67 % nel 2024, e circa 30 000 posti di lavoro persi dal 2018, con diverse migliaia di perdite di posti di lavoro annunciate nel 2024. L'industria siderurgica dell'Unione ha registrato perdite nel 2024.	(12) Di conseguenza, l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione drammatica, con una perdita senza precedenti di capacità produttiva pari a oltre 30 milioni di tonnellate dal 2018, un tasso di utilizzo degli impianti storicamente basso, che ha raggiunto il 67 % nel 2024, e circa 30 000 posti di lavoro persi dal 2018, con diverse migliaia di perdite di posti di lavoro annunciate nel 2024. L'industria siderurgica dell'Unione ha registrato perdite nel 2024. ***Il peso di tale declino ha gravato notevolmente sulle città e sulle regioni industriali in cui la siderurgia è radicata.***

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Dato il rapido peggioramento della situazione dell'industria siderurgica interna e i progressi insoddisfacenti finora compiuti nella ricerca di una soluzione collettiva per far fronte alla sovraccapacità strutturale globale, è necessario adottare una nuova misura che sostituisca il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Il 18 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione mirata per raccogliere i pareri dei portatori di interessi su vari aspetti della nuova misura, tra cui forma, livello, ambito geografico e durata, nonché su altre caratteristiche specifiche quali le regole di origine. È stato possibile presentare contributi fino al 18 agosto 2025 e sono pervenute oltre cinquecento risposte: 143 osservazioni in risposta all'invito a presentare contributi e 373 risposte al questionario della consultazione mirata. Una sintesi dettagliata dei riscontri ricevuti è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta legislativa.	(13) Dato il rapido peggioramento della situazione dell'industria siderurgica interna e i progressi insoddisfacenti finora compiuti nella ricerca di una soluzione collettiva per far fronte alla sovraccapacità strutturale globale, è necessario adottare ***con urgenza*** una nuova misura che sostituisca il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Il 18 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione mirata per raccogliere i pareri dei portatori di interessi su vari aspetti della nuova misura, tra cui forma, livello, ambito geografico e durata, nonché su altre caratteristiche specifiche quali le regole di origine. È stato possibile presentare contributi fino al 18 agosto 2025 e sono pervenute oltre cinquecento risposte: 143 osservazioni in risposta all'invito a presentare contributi e 373 risposte al questionario della consultazione mirata. Una sintesi dettagliata dei riscontri ricevuti è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta legislativa. ***Data l'urgenza della questione, la Commissione ha deciso di non effettuare una valutazione d'impatto, ma ha dichiarato il suo impegno a presentare una valutazione delle conseguenze del presente regolamento dopo la sua data di entrata in vigore.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Parallelamente alla procedura legislativa ordinaria cui sarà soggetta la presente proposta, l'Unione intende avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII	(14) Parallelamente alla procedura legislativa ordinaria cui sarà soggetta la presente proposta, l'Unione intende avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII

dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, al fine di modificare talune concessioni dell'OMC per i prodotti interessati dal presente regolamento e garantire che il livello dei dazi doganali che ne risulta assicuri la resilienza dell'industria siderurgica dell'Unione in un contesto caratterizzato da sovraccapacità strutturali globali, dall'aumento delle misure commerciali adottate dai paesi terzi nel settore siderurgico e dal loro impatto negativo a livello commerciale sull'industria siderurgica dell'Unione.	dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, al fine di modificare talune concessioni dell'OMC per i prodotti interessati dal presente regolamento e garantire che il livello dei dazi doganali che ne risulta assicuri la resilienza dell'industria siderurgica dell'Unione in un contesto caratterizzato da sovraccapacità strutturali globali, dall'aumento delle misure commerciali adottate dai paesi terzi nel settore siderurgico e dal loro impatto negativo a livello commerciale sull'industria siderurgica dell'Unione. ***La modifica degli impegni dell'Unione non dovrebbe comportare compensazioni che vadano oltre i volumi dei contingenti di cui all'allegato II del presente regolamento, né riguardare prodotti diversi da quelli inclusi nel medesimo allegato. L'Unione dovrebbe notificare il presente regolamento all'OMC anche a norma dell'articolo XX del GATT, in quanto il regolamento è necessario per perseguire la decarbonizzazione del settore siderurgico dell'Unione ed è altresì necessario per preservare l'ordine pubblico dell'Unione.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) La Commissione avvia una comunicazione proattiva e trasparente con i partner commerciali per spiegare chiaramente i motivi dell'adozione del presente regolamento e individuare modalità per mantenere condizioni giuste ed eque al fine di non perturbare lo spirito esistente di un'autentica cooperazione commerciale, in particolare con i partner ALS esistenti e futuri interessati dal presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la tariffa fuori contingente è fissata al 25 %, tenendo conto del livello delle tariffe nel settore siderurgico in altri mercati chiave, è opportuno fissare il livello della tariffa fuori contingente a un dazio del 50 %, per ridurre al minimo il rischio di diversione degli scambi. Tale dazio andrebbe ad aggiungersi ad altri dazi applicabili alle categorie di prodotti contemplate dal presente regolamento.	(15) Mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la tariffa fuori contingente è fissata al 25 %, tenendo conto del livello delle tariffe nel settore siderurgico in altri mercati chiave, è opportuno fissare il livello della tariffa fuori contingente a un dazio del 50 %, per ridurre al minimo il rischio di diversione degli scambi ***e consentire un aumento della capacità produttiva***. Tale dazio andrebbe ad aggiungersi ad altri dazi applicabili alle categorie di prodotti contemplate dal presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Per garantire una gestione equa ed equilibrata dei contingenti tariffari, è opportuno evitare la concentrazione delle importazioni da parte di alcuni grandi operatori e le pratiche di stoccaggio. Le pratiche di stoccaggio, in base alle quali i prodotti di acciaio sono immagazzinati in porti, depositi doganali o zone franche al fine di ritardarne l'immissione in libera pratica, possono comportare il rapido esaurimento dei contingenti tariffari nell'ambito del sistema "primo arrivato, primo servito". Tali pratiche rischiano di compromettere l'accesso equo ai contingenti per tutti gli operatori economici e l'efficacia del

	meccanismo di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare attentamente i modelli di importazione e i livelli di stoccaggio e, se del caso, prendere in considerazione adeguamenti della gestione dei contingenti tariffari per garantire un accesso equo a tutti gli operatori al fine di rispondere rapidamente all'evoluzione delle condizioni di mercato, proteggendo nel contempo l'industria siderurgica dell'Unione e le industrie a valle.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire che la misura sia efficace nell'affrontare gli effetti della sovraccapacità globale e alla luce delle specificità dei prodotti siderurgici e delle moderne tecniche di produzione e di approvvigionamento, è importante individuare il paese di "fusione e colata". Per paese di "fusione e colata" si intende il luogo originario in cui il ferro e l'acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all'interno di un forno per la fabbricazione dell'acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro stato solido primario. Tale stato solido primario può comprendere un prodotto semilavorato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bramme, billette o lingotti, oppure un prodotto finito di acciaieria. La richiesta di prove del paese di "fusione e colata" eviterà che l'acciaio prodotto in alcuni paesi che contribuiscono alla sovraccapacità globale entri indebitamente nel mercato dell'Unione a seguito di un'ulteriore trasformazione in altri paesi e aumenterà la trasparenza nella catena di approvvigionamento interna per le importazioni di acciaio.	(21) Per garantire che la misura sia efficace nell'affrontare gli effetti della sovraccapacità globale e alla luce delle specificità dei prodotti siderurgici e delle moderne tecniche di produzione e di approvvigionamento, è importante individuare il paese di "fusione e colata". Per paese di "fusione e colata" si intende il luogo originario in cui il ferro e l'acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all'interno di un forno per la fabbricazione dell'acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro stato solido primario. Tale stato solido primario può comprendere un prodotto semilavorato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bramme, billette o lingotti, oppure un prodotto finito di acciaieria. La richiesta di prove del paese di "fusione e colata" eviterà che l'acciaio prodotto in alcuni paesi che contribuiscono alla sovraccapacità globale entri indebitamente nel mercato dell'Unione a seguito di un'ulteriore trasformazione in altri paesi e aumenterà la trasparenza nella catena di approvvigionamento interna per le importazioni di acciaio. ***Tale richiesta di***

	prove dovrebbe essere effettuata in modo da limitare il più possibile gli oneri amministrativi e agevolare il rispetto delle norme da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Le importazioni di prodotti per i quali è stato utilizzato acciaio fuso e colato nella Federazione russa o in Bielorussia non dovrebbero avere accesso al mercato dell'Unione, né beneficiare di alcun contingente tariffario. Di conseguenza, tutti questi prodotti dovrebbero essere soggetti a un divieto automatico alle frontiere esterne dell'Unione.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire che il livello dei contingenti aperti in relazione alle importazioni nell'Unione sia adeguato all'evoluzione delle circostanze nei mercati dei prodotti contemplati dal presente regolamento, nonché di fornire le specifiche tecniche per l'attuazione del requisito relativo a fusione e colata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di individuazione	(24) Al fine di garantire che il livello dei contingenti aperti in relazione alle importazioni nell'Unione sia adeguato all'evoluzione delle circostanze nei mercati dei prodotti contemplati dal presente regolamento, nonché di fornire le specifiche tecniche per l'attuazione del requisito relativo a fusione e colata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di individuazione

del paese in cui l'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto è fuso e colato, nonché per modificare l'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[8]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	del paese in cui l'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto è fuso e colato, nonché per modificare l'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[8]. ***Inoltre, è importante che le industrie e le città e regioni industriali interessate siano ascoltate durante i lavori preparatori.*** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[8] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[8] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) In linea con il regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e con l'impegno dell'Unione a sostenere l'economia ucraina durante la guerra di aggressione russa in corso, nonché in considerazione del ruolo strategico dell'Ucraina nella catena di approvvigionamento dell'acciaio dell'Unione, la Commissione dovrebbe garantire che la progettazione e l'attuazione delle assegnazioni di contingenti rispecchino pienamente lo status di paese candidato dell'Ucraina e la

sua importanza vitale per la stabilità del mercato dell'acciaio dell'Unione, preservando nel contempo l'efficacia e l'integrità del presente regolamento.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione (GU L, 2025/1153, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1153/oj).***

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 ter) Poiché diversi paesi terzi hanno adottato misure restrittive degli scambi che incidono direttamente sulle esportazioni di prodotti di acciaio dell'Unione, la Commissione dovrebbe tener conto di tali misure restrittive.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. La Commissione dovrebbe ***valutare***, ***al più tardi entro 2 anni*** dall'adozione del presente regolamento, la necessità di adeguare la gamma dei prodotti oggetto del presente regolamento e, se ritenuto necessario, dovrebbe ***valutare la possibilità di*** presentare una proposta legislativa per aggiungere ulteriori prodotti di acciaio,	26. ***L'industria di lavorazione dell'acciaio dell'Unione, composta da migliaia di PMI che trasformano l'acciaio in merci specializzate e di elevato valore, è di vitale importanza per l'intero settore siderurgico dell'Unione. Come i principali produttori di acciaio dell'Unione, l'industria siderurgica a valle dell'Unione***

compresi i prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio.	***è sempre più esposta a importazioni a basso costo provenienti da paesi terzi, dove i produttori esportatori beneficiano di sovvenzioni statali illegali, norme ambientali meno rigorose e costi dell'energia o dei fattori produttivi ridotti artificialmente. Riconoscendo l'urgenza di tale situazione,*** la Commissione dovrebbe ***stabilire***, ***entro sei mesi*** dall'adozione del presente regolamento, la necessità di adeguare la gamma dei prodotti oggetto del presente regolamento e, se ritenuto necessario, dovrebbe presentare una proposta legislativa ***al più tardi un anno dopo l'adozione del presente regolamento*** per aggiungere ulteriori prodotti di acciaio, compresi i prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio. ***Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è essenziale che tale valutazione esamini attentamente se le questioni che il regolamento intende affrontare siano risolte e non involontariamente spostate lungo la catena del valore. Detta valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle fonderie, del potenziale impatto delle misure commerciali globali in evoluzione che potrebbero reindirizzare i flussi commerciali verso l'Unione, nonché della situazione dei settori a valle la cui competitività, compresa quella delle PMI e delle fonderie, potrebbe subire ripercussioni negative. A seguito di tale valutazione iniziale, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni successive a cadenza semestrale, o anche prima qualora perturbazioni significative del mercato o cambiamenti improvvisi nei flussi commerciali globali lo giustifichino.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La Commissione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione annuale dovrebbe, tra l'altro, contenere informazioni sull'uso e l'evoluzione dei contingenti, nonché sulla categoria e il volume delle importazioni a cui si applica il dazio del 50 %. La relazione annuale dovrebbe essere resa pubblica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Prima del ***1º luglio 2031***, e successivamente ogni ***cinque*** anni, è opportuno che la Commissione valuti l'evoluzione dei parametri fondamentali che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento, comprese l'evoluzione e le tendenze della sovraccapacità globale, nonché i suoi effetti sul mercato dell'acciaio. È inoltre opportuno che la Commissione riesamini la situazione delle misure restrittive degli scambi adottate dai paesi terzi per il settore siderurgico e le implicazioni e gli effetti che esse possono avere in termini di rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare la situazione relativa all'esistenza di politiche e pratiche non di mercato nei paesi terzi e il loro impatto sul mercato siderurgico dell'Unione. È opportuno poi che la Commissione valuti l'evoluzione dei risultati economici dell'industria siderurgica dell'Unione, nonché l'evoluzione dei suoi ***progetti*** di decarbonizzazione,	(27) Prima del ***31 dicembre 2028***, e successivamente ogni ***tre*** anni, è opportuno che la Commissione valuti l'evoluzione dei parametri fondamentali che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento, comprese l'evoluzione e le tendenze della sovraccapacità globale, nonché i suoi effetti sul mercato dell'acciaio***, comprese le catene del valore a valle***. È inoltre opportuno che la Commissione riesamini la situazione delle misure restrittive degli scambi adottate dai paesi terzi per il settore siderurgico e le implicazioni e gli effetti che esse possono avere in termini di rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare la situazione relativa all'esistenza di politiche e pratiche non di mercato nei paesi terzi e il loro impatto sul mercato siderurgico dell'Unione. È opportuno poi che la Commissione valuti l'evoluzione ***della competitività complessiva dell'Unione e*** dei risultati economici dell'industria siderurgica

dell'Unione***, compresi i livelli dei prezzi e l'utilizzo degli impianti***, nonché ***il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico nell'Unione e*** l'evoluzione dei suoi ***obiettivi*** di decarbonizzazione***. A tal fine la Commissione dovrebbe condurre una valutazione d'impatto strutturata, in dialogo con l'intero ecosistema siderurgico, compreso il segmento a valle. Tali valutazioni dovrebbero comprendere i riscontri delle discussioni multilaterali, anche in seno al comitato per l'acciaio dell'OCSE e al Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio***,

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le misure di cui al presente regolamento si applicano in modo coerente con le norme dell'OMC e non limitano gli scambi al di là di quanto strettamente necessario per far fronte agli effetti negativi della sovraccapacità globale derivante da condizioni di mercato sleali.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al momento dell'importazione, gli importatori forniscono prove adeguate***, ad esempio un certificato del produttore*** che ***attesti*** il paese di "fusione e colata" dell'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto.	2. Al momento dell'importazione, gli importatori forniscono prove adeguate ***e verificabili*** che ***attestino*** il paese di "fusione e colata" dell'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto. ***Tali prove comprendono un certificato del produttore, rilasciato dal produttore siderurgico originario, che identifichi il corrispondente numero di colata e includa***

i dati tecnici e di produzione necessari a tracciare l'origine dell'acciaio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Alle importazioni di prodotti per i quali è stato utilizzato acciaio fuso e colato nella Federazione russa o in Bielorussia è rigorosamente vietato l'accesso al mercato dell'Unione, ed esse non beneficiano in alcun caso di contingenti tariffari. Tutti questi prodotti sono soggetti a un divieto automatico alle frontiere esterne dell'Unione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il paese di "fusione e colata" si applica per determinare il paese di assegnazione dei contingenti tariffari a norma dell'articolo 4.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. La Commissione può adottare eventuali orientamenti su come fornire prove adeguate per limitare gli oneri amministrativi e agevolare il rispetto delle norme da parte delle PMI.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) livelli dei contingenti tariffari ***equivalenti*** alla quota di mercato delle importazioni che prevaleva sul mercato siderurgico dell'Unione nel 2013 prima dell'impatto della sovraccapacità globale sul mercato dell'Unione;	a) livelli dei contingenti tariffari ***pari*** alla quota di mercato delle importazioni che prevaleva sul mercato siderurgico dell'Unione nel 2013 prima dell'impatto della sovraccapacità globale sul mercato dell'Unione;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il livello dei dazi applicati da un paese terzo ai prodotti siderurgici dell'Unione;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) se un paese terzo rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi di libero scambio conclusi con l'Unione, nel rispetto delle convenzioni dell'OIL e degli accordi ambientali multilaterali;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	h) esistenza di misure unilaterali dell'Unione che sospendono l'applicazione delle garanzie a beneficio di un paese terzo in relazione ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. ***Il primo di tali atti di esecuzione è adottato ed entra in vigore entro il 30 giugno 2026.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione informa subito e in dettaglio il Parlamento europeo in merito ai negoziati con i paesi terzi ai sensi dell'articolo XXVIII GATT e si assicura di dare al Parlamento accesso ai relativi documenti. La Commissione rilascia periodicamente informazioni pubblicamente disponibili su tali negoziati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	c bis) il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell'Unione;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) possibili problemi di disponibilità dell'approvvigionamento per determinate categorie di prodotti;	e) possibili problemi di disponibilità dell'approvvigionamento per determinate categorie di prodotti ***e impatto sulle catene del valore a valle***;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) gli interessi essenziali dell'Unione, in particolare la propria politica comune di sicurezza e difesa;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di applicazione dell'articolo 3**.**	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le ***norme e*** modalità di applicazione dell'articolo 3***, e in particolare:***

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) norme e modalità dettagliate sulle prove adeguate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che attestino il paese di "fusione e colata" dell'acciaio utilizzato nella fabbricazione del prodotto;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) norme dettagliate per garantire l'autenticità e la tracciabilità dei certificati del produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compreso, se opportuno, l'uso di sistemi di verifica digitale, numeri di identificazione unici o altri meccanismi di controllo per prevenire la falsificazione o l'uso improprio, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (PMI) ed evitando oneri amministrativi sproporzionati.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo degli atti delegati di cui al primo comma è adottato entro il 1° ottobre 2026.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla

Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Commissione per un periodo ***di 5 anni*** a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la*** data ***corrispondente a 2 anni dopo l'adozione*** del presente ***progetto di*** regolamento], la Commissione valuta la necessità di modificare l'ambito di applicazione del presente regolamento ***e può presentare una proposta legislativa intesa*** a ***modificarlo.*** Tale valutazione è effettuata periodicamente ogni due anni dopo il primo riesame.	1. Entro ***... [sei mesi dalla*** data ***di entrata in vigore*** del presente regolamento], la Commissione valuta la necessità di modificare l'ambito di applicazione del presente regolamento***, in particolare se esso debba includere prodotti aggiuntivi in acciaio o contenenti una notevole quantità di acciaio, tra cui prioritariamente prodotti siderurgici a valle non coperti dall'Allegato I che sono a rischio di diversione,*** e può presentare una proposta legislativa intesa a modificarlo. Tale valutazione è effettuata periodicamente ogni due anni dopo il primo riesame. ***Qualora si verifichino notevoli perturbazioni del mercato o cambiamenti improvvisi nei flussi commerciali globali, la Commissione effettua una valutazione anticipata. Tale riesame tiene conto della più generale situazione della competitività europea e dell'industria siderurgica dell'Unione, sia a monte che a valle, in particolare della situazione delle PMI, nonché della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Prima del 1º luglio 2031***, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento. Tale valutazione tiene conto del persistere delle circostanze che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento e della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa volta a modificare ***o abrogare*** il presente regolamento.	2. ***Entro il 31 dicembre 2028***, e successivamente ogni ***tre*** anni, la Commissione valuta l'efficacia ***e l'impatto*** del presente regolamento. Tale valutazione tiene conto del persistere delle circostanze che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento e della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione***, compresi i livelli dei prezzi e l'utilizzo degli impianti; tiene inoltre in conto le catene del valore a valle e l'impatto sulle industrie dell'Unione che utilizzano l'acciaio come fattore produttivo, nonché il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell'Unione. Ai fini di tale valutazione, la Commissione svolge ampie consultazioni con i relativi portatori di interessi lungo l'intera catena del valore dell'acciaio.*** Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il ***ventesimo*** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Esso si applica dal 1º luglio 2026.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 3, paragrafo 2, si applica dal 1° ottobre 2026.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 3, paragrafo 2 ter, si applica dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato 1 – riga 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*		
	21 bis	***Tubi, condotti e profilati cavi, di***	***NC 73030010, 73030090***

		ghisa	

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Allegato 1 – riga 28

Testo della Commissione			*Emendamento*		
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	28	Fili di acciai non legati e di altri acciai legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90, ***72 29 2000, 72 29 9020, 72 29 9050, 72 29 9090***

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Allegato 1 – riga 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*		
	29 bis	***Fili di acciaio inossidabile***	***72 23 0011, 72 23 0019, 72 23 0091, 72 23 0099***

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato 1 – riga 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*		
	30 bis	***Barre forgiate di acciai non legati e di altri acciai legati***	***7214 1000, 7228 1050, 7228 4010, 7228 4090***

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Allegato 2 – riga 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*				
	21 bis	***Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa***	***CN 73 0300 10, 73 0300 90***	***4700***	***50%***